COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

IX.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili. (595) 97

PRESIDENTE 97, 99, 102, 103
ENDRICH 98
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 98, 99, 100, 102, 103
SILVESTRI . . 98, 102, 103
BREGANZE, *Relatore*. . . 99, 100, 103
AMATUCCI 101, 102
BERLINGUER 102, 103
VISCHIA 102
CONCETTI 103

Votazione segreta:

PRESIDENTE 104

La seduta comincia alle 9,30.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili. (595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente « Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili ».

Nella seduta precedente abbiamo esaminato e approvato l'articolo 9, con riserva di spostarlo, in sede di coordinamento, come articolo 14.

Era anche rimasto in sospeso l'articolo 15, per il quale cercavamo una formula più precisa.

Nel testo governativo l'articolo 15 suona in questi termini:

« Non è dovuto alcun onorario per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione e per gli atti di assenso all'arruolamento volontario nelle Forze armate dello Stato, quando la parte richiedente presenti l'attestato di indigenza, rilasciato dall'autorità comunale o di pubblica sicurezza ».

Il comitato ristretto ha proposto questo emendamento sostitutivo

« *Alle parole*: L'attestato di indigenza, rilasciato dall'Autorità comunale o di pubblica sicurezza *le parole* un attestato, rilasciato dall'Autorità comunale o di pubblica sicurezza, da cui risulti l'indigenza del richiedente stesso ».

ENDRICH. L'emendamento del comitato ristretto è stato proposto proprio da me. Io stesso ho chiesto che la dizione « l'attestato di indigenza » venisse sostituita con l'altra « un attestato di indigenza ». Ciò perché l'articolo determinativo poteva far pensare che ci si riferisse a un documento preesistente, che viene rilasciato dall'autorità. Invece, in materia di attestati sulle condizioni economiche, i sindaci possono rilasciare due tipi di certificati: uno è quello necessario all'ammissione al gratuito patrocinio, l'altro è il certificato di povertà, che attesta l'inclusione nell'elenco di coloro che sono ammessi all'assistenza sanitaria gratuita.

Questi due certificati non si equivalgono e nessuno dei due corrisponde a quel certificato del comune che viene richiesto ai sensi dell'articolo 15 in esame. Non è vero, contrariamente a quello che si è detto qui, che la legge 20 dicembre 1933 sul gratuito patrocinio richieda una condizione di indigenza. Essa dice che con un certificato del comune il richiedente deve essere in grado di dimostrare che non può sostenere le spese della lite, le quali possono arrivare anche ad alcune centinaia di migliaia di lire. Questo certificato, infatti, è rilasciato anche all'impiegato o all'operaio che hanno un provento ma che non sono in grado di sostenere le spese rilevanti di un giudizio.

Quanto al certificato di povertà vero e proprio, che attesta l'iscrizione nell'elenco dei poveri, noi sappiamo che cosa esso valga, per il fatto che i criteri adottati dai comuni non sono uniformi. Ci sono dei comuni ricchi, purtroppo pochi, che peccano in eccesso, includendo nell'elenco anche delle persone che sarebbero in grado di pagare le 500 o le mille lire al notaio, altri comuni che invece versano in condizioni fallimentari, stabiliscono un numero massimo fisso di persone da poter iscrivere nell'elenco dei poveri, settanta o cento, per esempio, perché ad un numero maggiore non potrebbero provvedere. Chi entra in questo elenco, ottiene il certificato di povertà, chi non vi entra è escluso.

Quindi, il certificato di povertà talvolta pecca per eccesso, tal'altra per difetto, e non attesta mai una situazione reale, ma una situazione ufficiale e relativa di indigenza.

A noi occorre invece, per l'articolo 15, un certificato che attesti una situazione obiettiva e reale di indigenza. Chi dovrebbe rilasciare questo certificato? Sono stati espressi dei timori e formulate delle riserve, forse eccessive, perché si è ritenuto che i sindaci possano non essere imparziali. A questo inconveniente ovvia il testo ministeriale, il quale dice che il certificato può essere rilasciato o dal comune o dall'autorità di pubblica sicurezza. Cosicché, colui che non ottiene il certificato dal sindaco e ritiene di averne diritto, si rivolge al questore o al commissario di pubblica sicurezza.

Né varrebbe obiettare che l'autorità di pubblica sicurezza non è facoltizzata dalla legge a rilasciare questo documento; perchè noi stiamo elaborando una legge: la facoltà di rilasciare questo certificato nascerà proprio dalla legge in esame.

Ecco perché mi permetto di insistere perché l'articolo 15 sia approvato con l'emendamento proposto dal comitato.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di stato per la grazia e giustizia*. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Endrich. Sono favorevole alla aggiunta formulata del comitato.

SILVESTRI. Io fui d'accordo in seno al comitato per la formula che abbiamo proposto. Tanto più che non pensavo e non penso tuttora che ci siano casi in cui siano iscritte nell'elenco dei poveri persone le quali non versino in stato di assoluto bisogno, mentre accade di sovente, anche per le ragioni alle quali accennava pochi prima il collega, che non siano iscritte nell'elenco dei poveri delle persone le quali versano in stato di relativo e talvolta anche più grave bisogno.

Comunque, mi rendo conto anche delle ragioni per le quali è sembrato a taluno che questa formula fosse un po' imprecisa e potesse dar luogo ad equivoci, perché non esisteva un certificato di questo genere.

Ciò posto, io domando se non sia il caso di rivedere la stessa formula adottata dal comitato, in modo da eliminare ogni dubbio sulla finalità che noi intendiamo raggiungere, parlando di indigenza. Se dicessimo « quando la parte richiedente presenti il certificato di povertà o un attestato di indigenza rilasciato dall'autorità comunale », avremmo eliminato ogni dubbio. Avremmo detto chiaramente che hanno diritto a questo beneficio coloro che sono iscritti nell'elenco dei poveri e avremmo anche detto che, poiché ci rendiamo conto che non sempre i bisognosi sono

tutti iscritti all'elenco dei poveri, intendiamo estendere questo beneficio a coloro che, pur non potendo presentare un certificato di povertà, si trovino comunque in stato di indigenza.

PRESIDENTE. La Commissione, dunque, è orientata nel senso di fare riferimento, in questi casi, a una situazione obiettiva di indigenza, sia che la persona di cui si tratta sia inclusa nell'elenco dei poveri sia che non lo sia.

Ora, se la Commissione è orientata in questo senso, forse, anche senza fare riferimento esplicito all'elenco dei poveri, si potrebbe dire: « un apposito certificato attestante lo stato di indigenza », come dalla proposta del comitato. Sarebbe un certificato fatto proprio per questi casi, avendo di mira lo stato obiettivo di indigenza, a prescindere da altre graduazioni di indigenza che sono necessarie ad altri effetti.

BREGANZE, *Relatore*. Credo che le osservazioni del Presidente siano le più pertinenti, per cui, pur riconoscendo senz'altro che gli iscritti nell'elenco dei poveri sono persone meritevoli, tuttavia io credo che il sistema di riferirsi a una situazione obiettiva di bisogno è più preciso e non lascia alcun dubbio.

La formula del progetto governativo risentiva della situazione precedente. Sarei quindi favorevole al testo del comitato.

PRESIDENTE. Io toglierei tanto l'articolo determinativo quanto quello indeterminativo. Si potrebbe dire: « ...quando la parte richiedente presenti attestato rilasciato... ».

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Secondo me la formula più corretta è « un certificato », però non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal comitato ristretto, di cui ho testé dato lettura, senza l'articolo « un ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel suo complesso, così modificato.

(*È approvato*).

BREGANZE, *Relatore*. Faccio rilevare che nell'articolo 14 sono citati gli articoli 10, 11, 12 e 13. Dato che si è considerata l'opportunità di spostare l'articolo 9 al 14, ovviamente in sede di coordinamento bisognerà correggere questa citazione di articoli.

PRESIDENTE. Ciò è ovvio. In sede di coordinamento si eseguiranno le modifiche relative.

Gli articoli seguenti fino al 32 compreso, sono stati già approvati dalla Commissione.

Passiamo quindi al capo IV.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI ONORARI ED AI DIRITTI ACCESSORI.

ART. 33.

« Non è dovuto alcun onorario né diritto accessorio per copie, estratti, certificati e per altre prestazioni richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza, per uso di ufficio, tranne che debbano servire in giudizi civili ».

Pongo in votazione l'articolo 33, sul quale non vi sono emendamenti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 34

« Per la preparazione degli atti che rientrano nella sfera di applicazione della presente tariffa, ai quali, per motivi indipendenti dalla volontà del notaio, non sia seguita la stipulazione, e per le altre prestazioni professionali consentite dalla legge, il presidente del Consiglio notarile, o una Commissione di tre notai nominata dal Consiglio, emette il parere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 636 del Codice di procedura civile, sul compenso dovuto, tenendo conto dell'opera svolta, del valore e della natura della pratica e dei risultati e vantaggi conseguiti dalla parte ».

BREGANZE, *Relatore*. Mi pare che le parole contenute nell'ultimo rigo: « e vantaggi » rappresentino una dizione non molto estetica in una legge. Basta dire « della pratica e dei risultati conseguiti... ».

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione delle parole « e vantaggi ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 34 così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 35:

« Per la preparazione, estensione e presentazione dei ricorsi relativi ad atti di volontaria giurisdizione di cui all'articolo 1, secon-

do comma n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il giudice che provvede sul ricorso liquida, a richiesta del notaio, l'onorario dovuto, tenendo conto dell'opera svolta. La richiesta può essere contenuta nello stesso ricorso o in un ricorso successivo diretto allo stesso giudice ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al titolo II.

TITOLO II.

DIRITTI DOVUTI AL CONSIGLIO NOTARILE

Art. 36.

« Al Consiglio notarile è dovuto

a) il diritto di lire 1.000, per l'iscrizione nel registro dei praticanti notai.

b) il diritto di lire 2.000, per l'iscrizione nel ruolo dei notai del distretto, in seguito a nomina o trasferimento,

c) il diritto di lire 200, per l'invio dell'avviso di iscrizione nel ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 37.

« È dovuto il diritto di lire 300, oltre a quello di scritturazione di cui all'articolo 28, per ogni copia, estratto o certificato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 38:

« Per la conciliazione di cui all'articolo 93, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è dovuto il diritto di lire 250, se la conciliazione ha per oggetto una somma in contestazione non superiore a lire 10.000. Il diritto è aumentato, fino al massimo di lire 3.000, di lire 50 per ogni lire mille o frazione di esse, se la somma in contestazione supera le lire 10.000.

Le parti conciliate sono tenute al pagamento del diritto nelle proporzioni che sono determinate dal Consiglio.

Se la conciliazione non è raggiunta, è dovuta la metà del diritto dalla parte che ha fatto l'istanza di conciliazione.

Per il parere richiesto in materia di liquidazione del compenso professionale, è dovuto il diritto di lire 300, per le richieste di parere relativo a somme non superiori a lire 5.000, e di lire 500, per i pareri relativi a somme superiori ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al titolo III.

DIRITTI DOVUTI ALL'ARCHIVIO NOTARILE

Art. 39.

« Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volontà.

L'importo della tassa prevista nel comma precedente è versato all'archivio dal notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori.

Sulla quota di onorario accertata ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, la tassa suddetta è liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote, e mensilmente la versa all'Archivio notarile del distretto, trattenendo l'aggio del 5 per cento ».

Pongo in votazione l'articolo 39.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 40

« È dovuto, a titolo di tassa, quanto spetta ai notai a titolo di onorari e diritti accessori, per il rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati, per le lettura e le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili depositati in Archivio.

Gli altri atti conservati in Archivio sono considerati come atti notarili agli effetti della liquidazione delle tasse dovute per le operazioni previste nel comma precedente ».

A questo articolo è stato proposto, dal Comitato, un comma aggiuntivo del seguente tenore

« È dovuto inoltre per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di lire 25 ».

BREGANZE, *Relatore*, Il relatore è favorevole.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è favo-

revole. Questo comma era stato semplicemente omesso per errore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo ora letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 40 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 41:

« È dovuto l'aumento del diritto di scritturazione previsto dall'articolo 28 per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati entro il quarto giorno successivo a quello della richiesta ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 42:

« Nei casi di cui all'articolo 7, se il testamento è depositato presso l'Archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti è riscosso dall'Archivio stesso e corrisposto al notaio, o ai suoi eredi, a richiesta degli aventi diritto. All'Archivio spetta l'aggio di riscossione nella misura del 5 per cento.

Gli onorari previsti nel comma precedente, dei quali non è richiesto il pagamento nel termine di tre anni dal giorno dalla riscossione, si prescrivono a favore dell'amministrazione degli Archivi notarili ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 43

« L'importo dell'aggio di cui agli articoli 17 e 42 è ripartito semestralmente fra il personale in servizio nell'Amministrazione degli archivi notarili, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 44:

« All'Archivio notarile non sono dovuti diritti o tasse per ricerche, letture o ispezioni fatte unicamente a scopo di studi storici, letterari o scientifici. Le relative operazioni, però, devono essere autorizzate, di volta in volta, dal capo dell'Archivio.

Per la lettura o ispezione di testamenti e di altri atti custoditi in busta chiusa o sotto sigillo, di data anteriore ad un secolo, è necessaria l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia, udito il parere del capo dell'Archivio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Amatucci ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

« Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1928, n. 528, il Ministro di grazia e giustizia potrà autorizzare i capi degli Archivi notarili a provvedere, sotto la loro diretta responsabilità, alla scritturazione delle copie degli atti conservati negli archivi stessi con prestazione d'opera da parte di privati e con compenso non superiore ai sette decimi dei proventi riscossi per diritti di scritturazione, di cui agli articoli 28 e 40 della presente legge.

Ciò nei casi di comprovata necessità, secondo le norme da stabilirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia.

Dal computo del compenso sopracennato restano esclusi i diritti d'urgenza di cui all'articolo 41 della presente legge ».

Prego l'onorevole Amatucci di illustrare il suo articolo aggiuntivo.

AMATUCCI. Come è noto, in quasi tutti gli Archivi notarili il lavoro di scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati, lavoro che è in continuo aumento, viene assolto soprattutto dagli impiegati del gruppo *C*, i quali sono frequentemente costretti a trascurare per esso gli altri lavori. Ciò nonostante, in molti Archivi le copie non possono essere rilasciate che dopo un tempo abbastanza lungo; si arriva perfino a venti o trenta giorni o due mesi. Né possono essere rilasciate le copie d'urgenza nel termine dei tre giorni.

È noto altresì che al personale del gruppo *C* sono affidati numerosi altri compiti non meno importanti e delicati di quelli della semplice scritturazione. Ad esso è affidato infatti non solo il servizio di natura strettamente archivistico, come ricerca di atti, ordinamento dei protocolli notarili, compilazione di indici e tenuta di repertori e registri, ma anche il lavoro statistico e contabile presso ogni archivio. Questo personale coadiuva anche il conservatore dell'Archivio notarile in tutte le altre mansioni che gli competono.

Pertanto è stato fatto rilevare che, per far fronte alla necessità di smaltire l'enorme massa di lavoro determinato dalla richiesta continua di copie da parte del pubblico, sarebbe stato opportuno consentire ai funzio-

nari del gruppo *C* di provvedere con la dovuta regolarità e diligenza ai propri servizi che ho sopra indicato, e nello stesso tempo mettere gli uffici in condizione di evadere con la dovuta celerità tutte le richieste del pubblico.

In base alla disposizione da me formulata, i capi degli Archivi notarili, per comprovata necessità e secondo le norme che emanerà il Ministro di grazia e giustizia, provvederanno con personale estraneo allo smaltimento più celere dell'enorme lavoro costituito dal rilascio di copie.

Come ho detto, il Ministero deve riconoscere la necessità, in rapporto alla situazione dei varî Archivi notarili, d'altra parte la remunerazione è sulla base di una parte dei decimi del compenso previsto dagli articoli 28 e 40 della legge, che abbiamo già approvato.

Credo che questa esigenza sia particolarmente sentita da tutti i componenti della Commissione, e da coloro che hanno pratica degli Archivi notarili.

PRESIDENTE. Io sopprimerei il secondo comma, che ritengo superfluo. esso stabilisce una norma intuitiva.

BERLINGUER. Anche a me pare che questo comma apra la strada ad una infinità di ritardi, invece di facilitare lo scopo che si vuole raggiungere.

AMATUCCI. Io avevo proposto questa norma per indicare un criterio di continuità. Del resto non insisto. L'importante è di consentire al conservatore di assumere, sotto la sua responsabilità, un personale estraneo all'Amministrazione per l'espletamento di questo lavoro, personale pagato con i sette decimi dei diritti di scritturazione. Sarà così sanata una situazione biasimevole.

VISCHIA. Io sono d'accordo con la proposta Amatucci. Però vorrei che si determinasse esattamente quando ricorrono i casi di applicazione, altrimenti bisognerebbe fare una causa ogni volta che si andrà a richiedere la copia di un atto agli Archivi notarili, dato anche il temperamento tradizionale degli archivisti.

Io perciò specificherei che, quando l'Archivio notarile, per eccesso di lavoro, non è in grado di poter consegnare la copia nel termine di 15 giorni, il conservatore, sotto la sua responsabilità, è autorizzato, ecc. ecc.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di stato per la grazia e giustizia.* Non so citare in questo momento l'articolo specifico, ma vi è certamente una disposizione legislativa o amministrativa, che fissa il termine di cinque giorni per la consegna delle copie richieste con urgenza.

AMATUCCI. Oggi un conservatore di archivio notarile non può rivolgersi a una persona estranea all'Amministrazione per far redigere la copia di un atto. Questo mio articolo mira a risolvere questa difficoltà. La « comprovata necessità » sarà accertata dal Conservatore, ed, avevo proposto, anche dal Ministro di grazia e giustizia, che deve autorizzare il ricorso ad estranei.

SILVESTRI. Non so però quanto tempo ci vorrà per ottenere l'autorizzazione ?

AMATUCCI. L'autorizzazione verrà data, tenendo conto della massa di lavoro svolta nell'anno.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di stato per la grazia e giustizia.* In via di principio, sarei contrario all'introduzione di una simile norma, perché credo che si debba sempre cercare di ostacolare l'immissione nella pubblica amministrazione di personale estraneo, il quale può alimentare speranze impossibili di sistemazione.

In fatto, però, mi rendo conto della necessità che ha ispirato la proposta Amatucci. Anzi, se le mie informazioni non sono errate, la disposizione aggiuntiva proposta dall'onorevole Amatucci legalizza un sistema che già viene seguito in pratica. Quindi, se questa prassi sussiste e se risponde a una necessità, sarei d'accordo per regolamentarla.

Non sarei però d'accordo col Presidente circa la soppressione del secondo comma. Non è possibile non dare al Ministero una possibilità d'intervento, per stabilire se in un Archivio notarile l'assunzione di personale estraneo possa essere fatta oppure no. Anche se non ci fosse una norma specifica, non sarebbe possibile pensare che il Ministero non debba ingerirsi in questo settore. Si tratta di una normale facoltà della pubblica amministrazione. Quindi è più corretto scrivere nella legge che si può ricorrere alla collaborazione di estranei, quando il Ministero ritiene che le condizioni di lavoro di un determinato Archivio, oggettivamente considerate, sono tali da suggerire questo ricorso. La comprovata necessità risulterà dai dati statistici del lavoro. Una norma generale deve essere stabilita per assicurare un minimo di uniformità della regolamentazione in tutto il territorio nazionale.

BERLINGUER. Io mi ero dichiarato contrario a questa norma, perché avevo avuto l'impressione che si dovesse chiedere l'autorizzazione di volta in volta.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Questo non è possibile.

CONCETTI. L'onorevole Sottosegretario ha accennato al timore di eventuali rivendicazioni di questo personale estraneo. Però, di fatto, non c'è dubbio che chi vuole sollecitare una copia all'Archivio notarile, deve mandare la propria dattilografa a fare la copia. Ora, conviene proprio far riferimento al Ministero di grazia e giustizia perché di volta in volta o per ogni singolo conservatore e a sua richiesta dia il nulla osta? Non sarebbe più conveniente, anche per ovviare al timore espresso dal Sottosegretario, che può essere il più allarmante, sotto un certo profilo, stabilire che il conservatore sotto la sua responsabilità e unicamente sotto la sua responsabilità, può commettere a terzi questo lavoro di copiatura?

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non solo l'articolo proposto non dice che l'autorizzazione deve essere data caso per caso, ma neppure che deve riguardare l'assunzione di determinate persone. È l'Archivio che viene autorizzato.

CONCETTI. Non sarebbe allora meglio dire. « a discrezione e sotto la responsabilità dello stesso conservatore »?

ROCCHETTI. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La responsabilità del conservatore non può essere mai esclusa, perché il conservatore ha la responsabilità dell'ufficio e quindi risponde anche di eventuali irregolarità commesse dai suoi stessi dipendenti, funzionari dello Stato. Non c'è d'altra parte alcuna illecita inframmettenza, perché non è possibile lasciare alla iniziativa singola, senza una determinata vigilanza e una speciale disciplina, l'esplicazione di una simile attività amministrativa.

PRESIDENTE. Io non ritengo, però, necessario fare menzione di questa disciplina nella legge. È evidente che, se la legge riconosce la possibilità del Ministero di autorizzare i capi degli Archivi notarili ad affidare a privati la scritturazione delle copie, il Ministero al principio dell'anno comunicherà a quali condizioni esso concede l'autorizzazione. Sicché, prima di chiedere l'autorizzazione, i capi degli Archivi già sapranno a quali condizioni essa è sottoposta. Se il Ministero ha la competenza a dare l'autorizzazione, ha anche la competenza a stabilire le condizioni di tale autorizzazione.

BERLINGUER. Ho avuto l'impressione che il Sottosegretario di Stato abbia interpretato male la mia osservazione. Io non intendevo affatto oppormi all'intervento del Ministero di grazia e giustizia. Egli ha parlato di inframettenze; non sono inframettenze, ma sono dei controlli più che legittimi. Poiché è stato chiarito che non si tratta di un'autorizzazione da dare di volta in volta, cosa che mi preoccupa, non ho difficoltà ad aderire alla formulazione del collega Amatucci, nel senso di stabilire un potere di controllo da parte del Ministero.

SILVESTRI. Pur essendo perfettamente d'accordo con i criteri che hanno ispirato la proposta Amatucci, mi preoccupo che questo articolo possa divenire, in certo qual senso, inoperante. Cioè ho i miei dubbi circa la indeterminatezza dell'articolo stesso, il quale, a mio avviso, per essere effettivamente operante, dovrebbe precisare meglio i casi nei quali la richiesta possa essere avanzata e il Ministero essere tenuto ad accoglierla. Non dico di portare nella legge una casistica, ma qualche precisazione in modo che quel ritardo lamentato non divenga in pratica anche maggiore.

PRESIDENTE. Siamo di fronte a una legge. La legge stabilisce i principii. Quando si parla di autorizzazione, si adopera un termine tecnico ed è ben preciso. È evidente che l'Amministrazione ha il dovere politico di stabilire i criteri che adotterà nell'uso dell'autorizzazione.

La norma legislativa di cui ci occupiamo, dovrà quindi essere seguita da circolari interne o da un regolamento, perché la norma per se stessa non sarebbe immediatamente operativa; essa ha bisogno di norme complementari, necessarie per attuare il principio legislativo. Ma la legge deve essere legge e i regolamenti devono essere regolamenti. Altrimenti andremmo incontro a una vera inflazione legislativa. Cambiare il regolamento è una cosa facile, cambiare la legge è cosa molto più complicata.

BREGANZE, *Relatore.* Per venire incontro alle osservazioni del collega Silvestri, che non mi sembrano destituite di fondamento, si potrebbe dire: « Ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, e con l'osservanza delle norme regolamentari che saranno emanate all'inizio di ogni anno dal Ministero di grazia e giustizia, i conservatori... ».

PRESIDENTE. Io sarei molto cauto prima di fare riferimento a norme regolamentari. Si tratta di uffici dipendenti dal Ministero e e i rapporti si possono esplicare anche con circolari ministeriali. Sarà il Ministero

stesso che, una volta emanata questa legge, farà una circolare ai capi degli Archivi notarili, stabilendo i casi in cui darà l'autorizzazione. Per questo sono d'avviso di sopprimere il secondo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Amatucci, perché, pur esprimendo un concetto esatto, esso è superfluo una volta stabilito nella prima parte dell'articolo che il Ministero potrà dare l'autorizzazione.

Pongo in votazione la soppressione del secondo comma dell'articolo aggiuntivo Amatucci.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Amatucci, così modificato. Esso diverrà l'articolo 45.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge del quale abbiamo oggi terminato l'esame.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili » (n. 595):

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Baldassari, Berlinguer, Ballesi, Bernardi Guido, Bottonelli, Breganze, Bucciarelli Ducci, Colitto, Concetti, Diaz Laura, Endrich, Facchin, Foschini, Francavilla, Fumagalli, Gomez D'Ayala, Lucifero, Madia, Mastino Gesumino, Mezza Maria Vittoria, Murdaca, Murgia, Musotto, Natali Lorenzo, Riccio Stefano, Rossi Paolo, Schirò, Scotti Francesco, Silvestri, Tosato e Vischia.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI